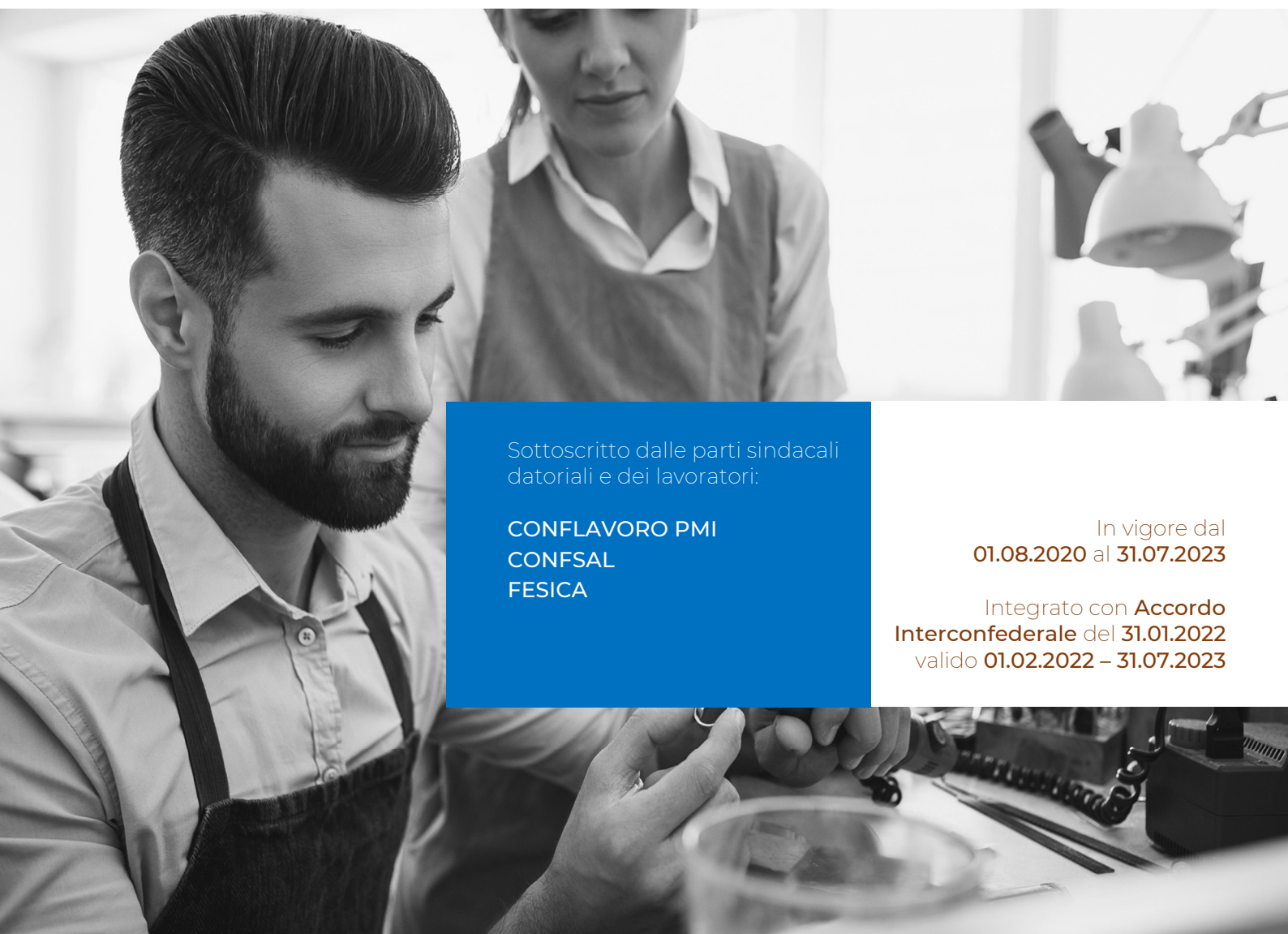


Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Metalmeccanico Artigianato

**Integrata con Accordo Interconfederale del
31.01.2022 valido 01.02.2022 – 31.07.2023**



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.08.2020 al 31.07.2023

Integrato con **Accordo
Interconfederale** del 31.01.2022
valido 01.02.2022 – 31.07.2023

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel:

- settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti;
- settore orafa, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;
- settore odontotecnico.
- Settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.

Rientrano in tale settore i dipendenti:

1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:
 - a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
 - b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;

Esempio:

- imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini),
 - tornerie in genere,
 - imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,
 - imprese di verniciatura o di saldatura,
 - imprese di costruzione di macchinari,
 - imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere;

Esempio:

- fonderie di bronzo,
 - fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere,
 - fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,
 - laboratori galvanici.
3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:
 - a. meccanici,
 - b. idraulici,
 - c. termici,
 - d. di condizionamento,
 - e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici,
 - f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,
 - g. di sollevamento di cose e/o persone,
 - h. radiotelevisivi,
 - i. elettrodomestici,
 - j. a gas,
 - k. antincendio ed affini o similari;
 4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli.

Esempio:

- carrozzerie,
 - meccanica-motoristica,
 - elettrauto,
 - gommisti,
 - centri di revisione,
 - autolavaggi,
 - installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano,
 - riparatori moto e cicli,
 - imprese di soccorso stradale.
5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;

6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi:
 - di ponteggi;
 - di scaffalature;
 - di mobili;
 - di componenti di varia natura.

- **Settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.**

Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:

1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3. i costruttori e riparatori di orologi.

Esempio:

- Orafi;
- Argentieri;
- Bigiottieri;
- Gioiellieri;
- Casse;
- Incisori;
- Incastonatori;
- Smaltatori e Miniaturisti;
- Lavorazione pietre preziose;
- Lavorazione pietre dure;
- Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo e/o argentiero;
- Attività di realizzazione di modelli.

- **Settore odontotecnico.**

Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito dalla legislazione vigente.

- **Settore del restauro artistico di beni culturali**

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.2	Quadri e primo livello: 6 MESI Altri livelli: 3 MESI
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Flessibilità orario Art. 9	In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni , con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore.
Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13/14/18	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione a casi particolari (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: <i>15% lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali);</i> <i>20% lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 8a ora settimanale);</i> <i>20% lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali);</i> <i>30% lavoro straordinario notturno (eccedenti la 8a ora settimanale);</i> <i>30% lavoro straordinario festivo;</i> <i>50% lavoro straordinario festivo notturno.</i> Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione. Il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le 22:00 e le 06:00) è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.24 applicando una maggiorazione pari al 15%. Qualora si tratti di turni regolari di lavoro la suddetta maggiorazione sarà pari al 10%.
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana. Permessi retribuiti annui 32 ore per ex festività.
Tipologie di retribuzione Art. 25	La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26" . La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173" . Per il lavoratore assunto da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 2°, 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: - primo anno 7,5%; - secondo anno 5%. Le suddette retribuzioni ridotte si applicano a tutto il personale anche in caso di aziende di nuova costituzione o inizio di nuova attività.
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato, è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Inquadramento durante i primi 24 mesi: • prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; • seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	13 mensilità.
Premio di risultato e scatti di merito Art. 30/31	Rimandati alla negoziazione in sede aziendale.

Malattia Art. 34 e ss	Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per la malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 24 mesi.
Trattamento economico per malattia Art. 37	Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Giornate massime integrabili in un anno 45. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno .
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento. L'indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.

**Preavviso
Art. 51**

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni	Anzianità di servizio oltre i 10 anni
Quadro Super e Quadro	90 giorni	120 giorni	120 giorni
1° livello	60 giorni	90 giorni	120 giorni
2° e 3° livello	30 giorni	45 giorni	60 giorni
4° e 5° livello	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6° e 7° livello	7 giorni	10 giorni	20 giorni

I giorni si intendono di calendario.

Contrattazione collettiva decentrata Art. 53	Dall'entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all'art. 53.
Part time Art.73 e ss	Previste clausole elastiche con: • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • Maggiorazione del 20% per le ore variate in aumento. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari
Lavoro intermittente Art.83 e ss	Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
Tempo determinato Art.89 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra.
Somministrazione Art. 97 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.102 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.
Finanziamento E.B.I.A.S.P. Art. 129	-Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1,00 a carico del lavoratore per tutte le mensilità previste dal ccnl. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per tutte le mensilità previste nel ccnl. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI",vanno versate in <u>un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W06230 03233 0000 4648 7433.</u>

Assistenza Sanitaria Integrativa Art. 118	Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 16,50 (€ sedici/50) lordi per tutte le mensilità previste nel ccnl. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table data-bbox="531 528 1348 728"> <tr> <td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr> <td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr> </table>	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Classificazione del personale Art. 143 e ss	ARTIGIANATO: -<u>Settore Orefi, Argenterie ed Affini</u>: organizzata su sei livelli con declaratorie contrattuali per ogni livello. -<u>Settore odontotecnica</u>: organizzata su sei livelli con declaratorie contrattuali per ogni livello. -<u>Settore metalmeccanici ed Installazione d'impianti</u>: organizzata su cinque livelli che vanno dal secondo al sesto, con declaratorie contrattuali per ogni livello. Non sono inquadrati i lavoratori del primo livello. -<u>Settore installazione di impianti</u>: organizzata su cinque livelli che vanno dal secondo al sesto, con declaratorie contrattuali per ogni livello. Non sono inquadrati i lavoratori del primo livello. -<u>Settore meccanica di produzione</u>: organizzata su sette livelli con declaratorie contrattuali per ogni livello. -<u>Settore restauro artistico di beni culturali</u>: organizzata su otto livelli compresi i Quadri con declaratorie contrattuali per ogni livello.												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

DURATA

- 1° livello: 5 anni e 6 mesi
- Livelli dal 2° al 5°: 5 anni
- Impiegati amministrativi: 3 anni
- La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage
- La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica

RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

1° anno 70%; 2° anno 75%; 3° anno 82%; 4° anno 90%; 5° anno 100%
Eventuale ulteriore semestre 100%

RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

1° anno 70%; 2° anno 77%; 3° anno 87%.

Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

SETTORE DEL RESTAURO ARTISTICO DEI BENI CULTURALI

La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.

RETRIBUZIONE

Inquadramento	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
Livello 2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
Livello 3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Livello 4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Livello 5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Addetti amministrazione o servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%	-	-	-	-

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

1. Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:
 - a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
 - b. per il secondo anno il 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
 - c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
 - d. per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

- a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
 - per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
- b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

TABELLE RETRIBUTIVE

Allegato A

Retribuzione Base

Tabella A: Settore metalmeccanica e installazione impianti.

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Nuovi minimi dal 1° maggio 2022	Nuovi minimi dal 1° dicembre 2022
Primo livello*	€ 1.778,85	€ 1.810,25	€ 1.834,80
Secondo livello	€ 1.655,15	€ 1.684,35	€ 1.707,20
Terzo livello	€ 1.562,85	€ 1.590,45	€ 1.612,05
Quarto livello	€ 1.502,80	€ 1.529,35	€ 1.550,10
Quinto livello	€ 1.416,45	€ 1.441,45	€ 1.461,05
Sesto livello	€ 1.364,25	€ 1.388,35	€ 1.407,20
Settimo livello	€ 1.300,95	€ 1.323,90	€ 1.341,90

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€

Tabella B: Settore orafi, argentieri e affini

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Nuovi minimi dal 1° maggio 2022	Nuovi minimi dal 1° dicembre 2022
Primo livello*	€ 1.780,25	€ 1.811,60	€ 1.836,30
Secondo livello	€ 1.658,60	€ 1.687,80	€ 1.710,85
Terzo livello	€ 1.509,75	€ 1.536,35	€ 1.557,35
Quarto livello	€ 1.419,95	€ 1.444,95	€ 1.464,70
Quinto livello	€ 1.365,40	€ 1.389,45	€ 1.408,45
Sesto livello	€ 1.294,60	€ 1.317,35	€ 1.335,40

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€

Tabella C: Settore odontotecnici

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Nuovi minimi dal 1° maggio 2022	Nuovi minimi dal 1° dicembre 2022
Primo livello*	€ 1.670,70	€ 1.701,70	€ 1.721,65
Secondo livello	€ 1.582,55	€ 1.611,95	€ 1.630,85
Terzo livello	€ 1.430,55	€ 1.457,10	€ 1.474,20
Quarto livello	€ 1.346,95	€ 1.371,95	€ 1.388,05
Quinto livello	€ 1.290,00	€ 1.313,95	€ 1.329,35
Sesto livello	€ 1.241,20	€ 1.264,25	€ 1.279,05

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€

Tabella D: Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022
Quadro super*	€ 2.458,50
Quadro	€ 2.458,50
Primo livello	€ 2.308,50
Secondo livello	€ 1.775,60
Terzo livello	€ 1.650,05
Quarto livello**	€ 1.627,60
Quinto livello	€ 1.525,60
Sesto livello	€ 1.456,70

*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50€ mensili

**Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un'indennità di ruolo strategico pari a 100€ mensili

**CCNL METALMECCANICO
ARTIGIANATO**

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2021